



COMUNE DI CILAVEGNA

**REGOLAMENTO DEL
COMITATO GEMELLAGGI**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 9.09.2010 –
Delibera dichiarata Immediatamente Eseguita (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/00) –
Esecutiva per decorrenza dei termini, D.Lgs. 267/00, il 25.09.2010.

ART. 1

E' istituito nel Comune di Cilavegna il Comitato gemellaggi con compito di:

- Programmare, organizzare e coordinare la varie iniziative atte a rendere sempre più funzionali le attività del gemellaggio promosso dal Comune di Cilavegna con Enti territoriali di altri paesi sulla base delle relative delibere del Consiglio comunale.
- Favorire la sensibilizzazione della cittadinanza alle motivazioni del gemellaggio e una larga e consapevole sua partecipazione alle varie iniziative si cui sopra, con particolare riguardo alla mobilitazione delle varie associazioni, organismi e gruppi sociali che operano nel Comune sul piano economico, culturale, sociale, sportivo, ecc.

ART. 2

Affinché il Comitato possa realizzare gli scopi di cui all'art. 1 il Consiglio Comunale provvederà ad iscrivere nel bilancio di previsione di ogni anno un apposito stanziamento di spesa.

Il Comitato, al fine di incrementare sempre di più le proprie attività, potrà inoltre attivarsi per reperire contributi da parte di Enti e privati.

ART. 3

Il Comitato è la proiezione operativa dell'Amministrazione comunale che rimane responsabile delle scelte e degli orientamenti di fondo del gemellaggio e che, coordina, a tal fine, le varie componenti della comunità locale.

Nell' esercizio della sua attività il Comitato gemellaggi, d'intesa con l'Amministrazione comunale, terrà costanti rapporti con l'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE) e curerà la diffusione di una coscienza europeista tra i cittadini nella consapevolezza che il gemellaggio ha un profondo e irrinunciabile significato politico volto a favorire l'Unità politica dell'Europa al servizio della pace e della fratellanza tra i popoli.

ART. 4

Del Comitato fanno parte di diritto il Sindaco (o suo delegato), tre Consiglieri Comunali, di cui uno di minoranza, e sette rappresentanti della cittadinanza, quattro indicati dalla maggioranza consiliare e tre dalla minoranza.

Il Comitato è istituito con delibera del Consiglio comunale.

ART. 5

Il Comitato provvederà a nominare fra i suoi componenti una Giunta esecutiva composta da:

1. il Presidente;
2. il Sindaco (o suo delegato) fa parte di diritto della Giunta esecutiva;
3. un Vicepresidente;

4. un Consigliere
5. un Segretario.

ART. 6

La decadenza di uno o più componenti del Comitato avverrà:

- per dimissioni;
- per assenza ingiustificata (più di tre consecutive ordinarie e straordinarie);
- per la richiesta motivata della totalità degli altri membri, da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale (è da ritenersi giustificata la richiesta per atti o comportamenti contrari alle finalità del gemellaggio).

ART. 7

L'Assemblea plenaria del Comitato, di cui all'art. 4, si riunisce due volte l'anno in seduta ordinaria: entro il 31 dicembre per proporre all'Amministrazione il programma relativo all'anno successivo; ed entro il 15 giugno, per la verifica del programma o per le sue eventuali modifiche o integrazioni.

Il programma dovrà essere sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale. L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o lo chiedano sei componenti.

ART. 8

L'Assemblea si riunisce validamente in prima convocazione con la totalità dei componenti e in seconda convocazione con la maggioranza degli stessi.

ART. 9

La Giunta esecutiva, di cui all'art. 5, attua i programmi formulati dall'Assemblea.

Il Presidente convoca la Giunta esecutiva ogni qualvolta lo ritenga opportuno o qualora lo chiedano formalmente tre componenti. Per la validità delle sedute della Giunta esecutiva dovranno essere presenti almeno tre componenti.

ART. 10

Le convocazioni dell'Assemblea e della Giunta esecutiva, con ordine del giorno, dovranno essere trasmesse almeno tre giorni prima della riunione: per motivate ragioni d'urgenza esse potranno però essere fatte senza preavviso e con qualsiasi mezzo.

Tutte le decisioni saranno prese dalla maggioranza fra i presenti.

ART. 11

Per le attività di carattere amministrativo il Comitato si avvale dell'opera del dipendente dell'Ente locale, addetto all'ufficio Gemellaggi, con funzioni di Segretario del Comitato stesso.

ART. 12

Il Comitato si riunisce nei locali messi a disposizione dell'Amministrazione comunale e di ogni incontro dovrà essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 13

L'Assemblea del Comitato gemellaggi decade con lo scioglimento del Consiglio comunale che lo ha nominato.

ART. 14

Le attrezzature e gli altri beni di cui il Comitato disponesse per le sue attività, vengono trasferiti all'Amministrazione comunale in caso di scioglimento del Comitato stesso.